

**LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 22-07-1996 REGIONE
BASILICATA**

**DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA CACCIA PER LA
STAGIONE VENATORIA 1995/ 1996. DIFFERIMENTO
DEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTICOLO
46, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 9
GENNAIO 1995, N. 2.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 35
del 22 luglio 1996

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 luglio 1996